Comune di TRAVES
Città Metropolitana di TORINO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO 2027 - 2029

(Enti con Popolazione fino a 2.000 Abitanti)

- Nota di Aggiornamento -

SOMMARIO

1. **PREMESSE**

2. **SPESE PROGRAMMATE ED ENTRATE PREVISTE PER IL LORO FINANZIAMENTO**

3. **ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI AI CITTADINI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE GESTIONI ASSOCIATE**

4. **COERENZA DELLA PROGRAMMAZIONE CON GLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI**

5. **POLITICA TRIBUTARIA E TARIFFARIA**

6. **ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE E DEL SUO PERSONALE**

7. **PIANO DEGLI INVESTIMENTI E RELATIVO FINANZIAMENTO**

8. **RISPETTO DELLE REGOLE DI FINANZA PUBBLICA**

9. **ULTERIORI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE**

1. Premesse

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il presente documento viene redatto nella forma semplificata prevista per gli enti con popolazione fino a 2.000 in base a quanto previsto dal paragrafo 8.4.1 dell'Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., di seguito riportato:

"Ai Comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti è consentito di redigere il Documento Unico di Programmazione semplificato (DUP) in forma ulteriormente semplificata attraverso l'illustrazione, delle spese programmate e delle entrate previste per il loro finanziamento, in parte corrente e in parte investimenti.

Il DUP dovrà in ogni caso illustrare:

a) l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare riferimento alle gestioni associate;

b) la coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti;

c) la politica tributaria e tariffaria;

d) l'organizzazione dell'Ente e del suo personale;

e) il piano degli investimenti ed il relativo finanziamento;

f) il rispetto delle regole di finanza pubblica.

Nel DUP deve essere data evidenza se il periodo di mandato non coincide con l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione".

Il periodo di mandato, che terminerà nel corso dell'anno 2029, non coincide con l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione.

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, redatto in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione, la programmazione e la gestione dell'Ente dovranno conformarsi agli indirizzi generali esposti nel presente documento.

2. Spese programmate ed entrate previste per il loro finanziamento

LEP (Livelli Essenziali delle Prestazioni) e Obiettivi di Servizio

I LEP (Livelli Essenziali delle Prestazioni) costituiscono il nucleo di prestazioni da erogare in modo uniforme sul territorio nazionale al fine di garantire la tutela dei diritti civili e sociali nelle diverse macroaree definite dalla legge (sanità, scuola, assistenza, trasporti, ecc.).

I LEP sono stati introdotti in sede di riforma del Titolo V della Costituzione nel 2001. Mentre l'attuazione dei medesimi compete anche agli enti territoriali, la potestà legislativa relativa alla loro definizione è competenza esclusiva dello Stato.

Definire i LEP significa stabilire, per ciascun servizio essenziale, un livello garantito e valido ovunque individuando pertanto uno standard che ogni ente locale deve offrire. A fronte dell'imposizione di tali standard lo Stato interviene però, ove giudicato necessario, con il trasferimento di risorse aggiuntive finalizzate all'implementazione dei medesimi. Tali risorse hanno natura strutturale.

La definizione dei LEP in alcuni casi è implicita in norme già vigenti (es. servizio di anagrafe), mentre in una serie di altri settori i livelli del servizio da garantire sono ancora in corso di individuazione.

Nell'ambito di un percorso di avvicinamento ai LEP, nel 2021 sono stati introdotti gli obiettivi di servizio (Os).

Per quanto concerne i Comuni sono ad oggi stati individuati Obiettivi di Servizio e assegnate eventuali risorse aggiuntive nei seguenti ambiti:

- Sviluppo dei servizi sociali (a partire dall'esercizio 2021)
- Potenziamento del servizio degli asili nido (a partire dall'esercizio 2022)
- Potenziamento del trasporto di studenti disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1°grado (a partire dall'esercizio 2022)
- Assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità (sebbene un contributo finalizzato al potenziamento del servizio fosse già riconosciuto già a partire dall'esercizio 2022, il LEP è stato definito con la Legge di Bilancio 2026 – commi da 706 a 711 art. 1 L. 199/2025). Nelle more della piena operatività del registro di cui al comma 708 è individuato, in via transitoria per gli anni 2026 e 2027, uno specifico obiettivo di servizio teso a garantire l'avvio di tale servizio negli enti territoriali dove è più carente.

Il raggiungimento degli Obiettivi di Servizio e l'utilizzo delle correlate risorse aggiuntive assegnate sono oggetto di rendicontazione annuale.

Diversamente da quanto disposto dalla disciplina previgente, il comma 498 dell'art. 1 della Legge di bilancio per il 2024 prevede, in caso di mancato raggiungimento dell'Obiettivo di Servizio per ciascuno degli anni 2021 e successivi, che: *"…il Ministero dell'Interno provvede alla nomina di un commissario che è individuato nel Sindaco pro tempore del Comune inadempiente; il commissario […] deve provvedere […] ad attivarsi affinché l'obiettivo di servizio assegnato o il LEP sia garantito. Nel caso in cui perduri l'inadempimento da parte dell'Ente, il Ministero dell'Interno nomina con successivo decreto un commissario su designazione del Prefetto".* Nel caso in cui, invece, il Comune certifichi l'assenza di utenti, il Ministero provvederà al recupero delle somme.

Le modalità di attuazione della succitata disciplina sono state definite con il DM 06.06.2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.171 del 23 luglio 2024.

Le risorse statali relativi ai LEP per Sviluppo dei servizi sociali, per il Potenziamento del servizio degli asili nido, nonché per il potenziamento del trasporto di studenti disabili, precedentemente trasferite ai Comuni mediante un incremento del Fondo di Solidarietà Comunale, sono confluiti nel nuovo Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi a decorrere dall'esercizio 2025.

Come precisato dalla sentenza n. 45 del 2025 della Corte Costituzionale, una volta conseguiti da parte di tutti i comuni i LEP e gli obiettivi di servizio, le risorse in esame perderanno la loro natura di interventi speciali e confluiranno quale componente verticale nel Fondo di Solidarietà Comunale destinato alla perequazione generale in attuazione del terzo comma dell'articolo 119 della Costituzione, che tutela l'esigenza di garantire l'autonomia finanziaria degli enti locali

Si prevede che le risorse per gli obiettivi di servizio di asili nido e trasporto scolastico riconfluiranno nel FSC a partire dal 2029 e quelle degli obiettivi di servizio del sociale dal 2031 (art. 1, commi da 494 a 497 L. 213/2023)

Per quanto concerne le assegnazioni relative agli esercizi 2027 e seguenti, alla data di predisposizione del presente documento i relativi importi non sono ancora stati determinati né pubblicati:

	Spettanze 2027	**Spettanze 2028**	**Spettanze 2029**
Servizi sociali	Non ancora determinate	Non ancora determinate	Non ancora determinate
Asili nido	Non ancora determinate	Non ancora determinate	Non ancora determinate
Trasporto studenti disabili	Non ancora determinate	Non ancora determinate	Non ancora determinate
Integrazione scolastica studenti disabili	Non ancora determinate	Non ancora determinate	Non ancora determinate

Le iniziative da attivare o proseguire mediante l'utilizzo delle risorse in argomento saranno definite a seguito della determinazione delle relative assegnazioni e recepite con apposita variazione al presente documento e al bilancio di previsione.

Gestione ordinaria degli investimenti realizzati con le risorse del PNRR

Nel corso del periodo 2021-2026 sono stati realizzati i seguenti investimenti finanziati, in tutto o in parte, con i fondi PNRR:

- M1C1 – Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA locali";
- M1C1 – Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici";
- M1C1 – Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma pagoPA" e "Adozione app IO";
- M1C1 – Misura 1.4.4 "Adozione identità digitale SPID e CIE" ed estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali;
- M1C1 – Misura 1.4.5 "Piattaforma Notifiche Digitali";

- M2C4 – Investimento 2.2 “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei Comuni”: messa in sicurezza della viabilità comunale (CUP H82E22000180006).

Si prevede che la gestione ordinaria di tali investimenti non comporterà maggiori costi a carico del bilancio dell’Ente, in quanto i relativi oneri di gestione e manutenzione trovano copertura negli ordinari stanziamenti di spesa corrente già previsti in bilancio.

Ulteriori spese correnti

Relativamente alla gestione corrente, l’obiettivo primario dell’Amministrazione consiste nel mantenimento del livello di servizi esistente.

Le relative spese troveranno copertura mediante l’utilizzo delle consuete entrate correnti.

Spese di investimento

Si rimanda alla lettura della sezione “Piano degli investimenti e relativo finanziamento”.

Ricorso all’indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

La percentuale di indebitamento prevista per il triennio 2027/2029 è la seguente:

anno 2027: 0,60%

anno 2028: 0,46%

anno 2029: 0,37%

Nel corso del periodo 2027/2029 l’Ente non intende procedere all’accensione di nuovi mutui

3. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare riferimento alle gestioni associate

Nel corso del triennio 2027/2029, l'Ente intende gestire i servizi rivolti all'utenza secondo la seguente articolazione:

Gestione diretta (in economia o in appalto)

- Servizi anagrafe e stato civile, ufficio tecnico e ufficio ragioneria
- Trasporto scolastico
- Polizia locale, vigilanza e commercio

Gestione associata

Servizio	Forma di gestione	Note
Protezione civile	Unione dei Comuni Montani Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone	
Servizi scolastici	Unione dei Comuni Montani Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone	
Servizi socio-assistenziali	Unione dei Comuni Montani Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone	Trasferimento annuo all'Unione: € 24.000,00
Tutela e valorizzazione del paesaggio	Unione dei Comuni Montani Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone	
Sportello unico per le attività produttive (SUAP)	Unione dei Comuni Montani Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone	
Edilizia privata	Unione dei Comuni Montani Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone	
Segreteria comunale	Convenzione di segreteria tra Comuni	Quota a carico dell'Ente: € 30.000,00 annui
Scuola secondaria di primo grado	Servizio svolto presso l'istituto comprensivo S.L. Murialdo di Ceres	Concorso alle spese di gestione: € 9.500,00 annui
Scuola dell'infanzia e primaria	Servizio svolto presso l'istituto comprensivo S.L. Murialdo di Ceres	
Mensa della scuola primaria	Convenzione	

Gestione mediante affidamento a organismi partecipati

Servizio	Organismo
Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti	C.I.S.A. – Consorzio Intercomunale di Servizi per l'Ambiente (gestione operativa: S.I.A. S.r.l.)
Servizio idrico integrato	SMAT S.p.A. – Società Metropolitana Acque Torino, dal 01/02/2023 (deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 25/01/2023)

Gestione mediante affidamento ad altri organismi

Servizio	Organismo
Sgombero neve	Operatore economico affidatario (appalto)
Prevenzione del randagismo	Operatore economico affidatario
Supporto alla gestione e riscossione dei tributi	Operatore economico affidatario

4. Coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti

La programmazione finanziaria, la gestione del patrimonio e del piano delle opere pubbliche sono coerenti con gli strumenti urbanistici vigenti.

5. Politica tributaria e tariffaria

Entrate tributarie

Come necessaria premessa, occorre sottolineare che le politiche tributarie dovranno essere improntate al perseguimento dell'equità fiscale ed al reperimento delle risorse indispensabili a garantire il raggiungimento degli equilibri di bilancio.

Le principali **entrate tributarie** sono costituite da:

- IMU, come da ultimo disciplinata dal Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30/10/2020.
- TARI, come da ultimo disciplinata dal Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30/07/2021 e s.m.i. n. 2 del 29/01/2025.

Il DM 07.07.2023 aveva previsto l'obbligo, a partire dall'esercizio 2024, di elaborazione e trasmissione del prospetto delle aliquote da inserire nella deliberazione delle tariffe attraverso apposita applicazione informatica messa a disposizione sul Portale del Federalismo Fiscale, utilizzando pertanto le sole casistiche di differenziazione delle aliquote IMU ivi previste.

Viste le criticità evidenziate dai Comuni durante la fase di sperimentazione avviata dal MEF nell'ottobre 2023, legate soprattutto all'assenza di alcune fattispecie impositive previste dai regolamenti comunali, con l'art. 6 ter del DL 132/2023 (Decreto Milleproroghe) l'obbligo è stato prorogato all'anno di imposta 2025.

Ulteriori fattispecie in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote dell'imposta municipale propria sono state prevista dapprima con il decreto ministeriale in data 6 settembre 2024 e da ultimo con il decreto ministeriale in data 06.11.2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 12.11.2025.

Per quanto concerne la TARI si rammenta che la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di stabilità per l'anno 2018) ha attribuito ad ARERA - Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - i compiti di regolazione e controllo nel settore dei rifiuti, urbani e assimilati.

Con la delibera 31 ottobre 2019, 443/2019/R/rif, l'Autorità, nell'adottare il Metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, ha individuato nuovi criteri di riconoscimento dei "costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti", quindi delle voci di costo da contemplare all'interno del PEF, il quale dovrà altresì essere predisposto a livello di Ambito Territoriale e non più di singolo ente.

Con delibera n. 363/2021/R/Rif del 3 agosto 2021 l'Autorità è nuovamente intervenuta, individuando una nuova regolazione tariffaria dei rifiuti, valevole per il periodo 2022-2025 (**MTR-2**)

Con la Delibera 05 agosto 2025 397/2025/R/rif, Arera ha da ultimo approvato il Metodo Tariffario Rifiuti relativo al terzo periodo regolatorio 2026-2029 (**MTR-3**), per la definizione delle entrate tariffarie, nonché delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento.

Oltre alla TARI, l'Ente dovrà provvedere alla bollettazione, alla riscossione ed al riversamento delle componenti perequative UR1, UR2 ed UR3 nella misura stabilita da Arera.

Le componenti perequative, introdotte con delibere ARERA 386/2023 e 133/2025, sono relative rispettivamente alla copertura dei costi per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, alla copertura dei costi per la gestione dei rifiuti per eventuali eventi eccezionali e calamitosi ed al finanziamento di bonus sociali sulla TARI.

L'Amministrazione intende confermare anche per il triennio 2027/2029 i tributi IMU e TARI come delineati nelle relative delibere di approvazione e conferma.

Le ulteriori **entrate tributarie** dell'Ente sono attualmente costituite da:

- Addizionale Comunale all'IRPEF

In materia di aliquote, detrazioni, agevolazioni ed esenzioni l'Ente si propone di:

- mantenere invariate le aliquote relative all'Addizionale Comunale all'IRPEF
- mantenere invariate le aliquote e detrazioni IMU definitivamente vigenti per l'anno 2026
- confermare le agevolazioni ed esenzioni vigenti

Per quanto concerne la TARI, il nuovo PEF per il periodo 2026/2029 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 6 del 29/07/2026.

Con sentenza n° 12225 del 01.05.2026, la Corte di Cassazione ha chiarito la natura tributaria e non patrimoniale del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (il quale, a decorrere dal 2021, aveva sostituito "la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province").

Nel bilancio di previsione 2027/2029, pertanto, i proventi del Canone dovranno essere allocati fra le entrate tributarie.

Analoga allocazione dovranno avere le entrate relative al Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati al mercato settimanale del venerdì.

Fatta salva fattispecie sopra riportata non si prevede, nel corso del triennio 2027/2029, l'istituzione di alcun nuovo tributo.

L'Amministrazione intende altresì dare impulso all'azione di controllo dell'evasione tributaria con conseguente individuazione e recupero dei relativi crediti.

Le **entrate extratributarie** che prevedono la riscossione di un canone sono le seguenti:

- canone di locazione dei fabbricati comunali;
- sovraccanoni per le concessioni di derivazione d'acqua (bacini imbriferi montani e grandi derivazioni idroelettriche).

L'Ente si propone di mantenere invariate le tariffe dei sopracitati canoni

Le **entrate extratributarie** che prevedono la riscossione di un diritto sono le seguenti:

- diritti di segreteria in materia urbanistica
- diritti di segreteria per rilascio delle carte d'identità
- diritti sugli atti di stato civile, di segreteria su certificati e per concessioni cimiteriali (comprese la cessione di loculi e cellette)

L'Ente si propone di mantenere invariati gli importi dei diritti richiesti in relazione alle succitate tipologie di entrate.

Le **entrate extratributarie** che prevedono la riscossione di proventi tariffari sono le seguenti:

- Trasporto scolastico (tariffe approvate con deliberazione della Giunta Comunale n48 del 11/11/2026
- Servizi cimiteriali (tariffe approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 25/06/2020

L'Ente si propone di mantenere invariate le tariffe applicate nell'esercizio in corso.

Alle entrate succitate, si sommano le seguenti principali **entrate extratributarie**:

- rimborso da parte del gestore del servizio idrico delle rate dei mutui contratti per la fognatura;
- rimborsi delle spese sostenute per le consultazioni elettorali e introiti e rimborsi diversi.

Per quanto concerne i **proventi da sanzioni elevate per violazioni al Codice della Strada** ed alla relativa destinazione si sottolinea come nel bilancio di previsione 2027/2029 non siano previsti proventi da sanzioni elevate per violazioni al Codice della Strada e, pertanto, non occorra provvedere a disciplinare la destinazione nell'utilizzo dei medesimi.

6. Organizzazione dell'Ente e del suo personale

L'articolo 6 del decreto-legge n. 80/2022 ha previsto l'inserimento del Piano dei fabbisogni di personale all'interno del PIAO. L'allegato 4/1 al d.lgs. n. 118 del 2011 aggiornato a tale disposizione prevede, al paragrafo 8.2, l'indicazione delle *"risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale, determinate sulla base della spesa per il personale in servizio e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi"* nella Parte 2 della Sezione Operativa del DUP.

L'attuale formulazione del paragrafo 8.4 dell'allegato 4/1, disciplinate i contenuti del DUP degli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti, prevede, per gli enti con popolazione compresa tra i 2.001 ed i 5.000 abitanti, l'inserimento all'interno del DUP semplificato del documento di programmazione delle risorse finanziare da destinare al fabbisogno di personale a livello triennale e annuale, quantificate entro i limiti di spesa e della capacità assunzionale dell'Ente in base alla normativa vigente.

Il paragrafo 8.4.1 dispone infine che *"ai Comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti è consentito di redigere il Documento Unico di Programmazione semplificato (DUP) in forma ulteriormente semplificata", limitandosi* all'illustrazione dell'organizzazione dell'Ente e del suo personale.

Si riportano pertanto a tal fine le seguenti informazioni:

Attuale articolazione dell'Ente in settori/servizi e unità di personale in servizio alla data odierna:

Settore/Servizio	Inquadramento	Numero	tempo indeterminato	Altre tipologie
Uffici comunali	Area Istruttori (ex Cat. C)	3	2	1
	Area Operatori Esperti (ex Cat. B3)	2	1	1
	TOTALE	5	3	2

La voce "Altre tipologie" comprende il personale utilizzato dall'Ente mediante convenzione con altri enti e mediante incarico ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004.

Per il prossimo triennio si prevede l'assunzione a tempo indeterminato di un istruttore dell'area amministrativo/finanziaria; per la programmazione del fabbisogno di personale si rinvia al Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026/2028 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 30/03/2026, nonché eventuali e successive modifiche.

Piano degli investimenti e relativo finanziamento

Nel triennio 2027/2029 l'Ente non intende procedere ad operazioni di rinegoziazione dei mutui in essere.

A decorrere dal 01.07.2023, è diventato operativo il D.lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice degli Appalti), che ha sostituito il Decreto Legislativo n. 50/2016.

La programmazione triennale delle opere pubbliche è attualmente disciplinata dall'art. 37 del D.Lgs. 36/2023 e riguarda gli interventi aventi un importo dei lavori uguale o superiore ad euro 150.000.

Investimenti di importo inferiore ad euro 150.000,00

Nel corso del triennio 2027/2029 si prevede la realizzazione dei seguenti investimenti aventi importo dei lavori inferiore ad euro 150.000:

esercizio 2027:

intervento	Importo	Fonte di finanziamento
Manutenzione straordinaria e gestione del patrimonio comunale	5.000,00	Proventi derivanti dalle concessioni edilizie e dalle sanzioni previste dal Testo Unico dell'edilizia

esercizio 2028:

intervento	Importo	Fonte di finanziamento
Manutenzione straordinaria e gestione del patrimonio comunale	5.000,00	Proventi derivanti dalle concessioni edilizie e dalle sanzioni previste dal Testo Unico dell'edilizia

esercizio 2029:

intervento	Importo	Fonte di finanziamento
Manutenzione straordinaria e gestione del patrimonio comunale	5.000,00	Proventi derivanti dalle concessioni edilizie e dalle sanzioni previste dal Testo Unico dell'edilizia

Nel corso dell'esercizio l'Amministrazione valuterà l'opportunità di finanziare, ove possibile, ulteriori spese di investimento mediante l'accesso ad eventuali finanziamenti e, eventualmente, mediante applicazione di quote di avanzo di amministrazione (a seguito dell'avvenuta approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce la presente programmazione) e/o di avanzo economico.

Investimenti compresi nel piano triennale delle opere pubbliche:

In conformità alle disposizioni vigenti in materia di programmazione dei lavori pubblici si predispone il Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 2027/2029.

Il quadro programmatico prevede l'attivazione di n. 3 interventi per il recupero e la valorizzazione del patrimonio dell'Ente (ristrutturazione del campetto polifunzionale per € 101.253,00; manutenzione straordinaria per la riqualificazione del campo multisport per € 125.000,00; ristrutturazione edilizia per la riqualificazione della Casa del Suffragio per € 330.000,00) per uno stanziamento complessivo di risorse pari a € 556.253,00, la cui copertura finanziaria per l'annualità di avvio risulta garantita da entrate aventi destinazione vincolata per legge.

Inoltre, l'Amministrazione intende procedere all'affidamento di due incarichi professionali per servizi di progettazione, di importo ciascuno inferiore a € 140.000,00, finalizzati alla redazione di n. 2 Progetti di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE), relativi ai seguenti interventi:

- PFTE per l'intervento di messa in sicurezza e rifacimento del manto di copertura dei magazzini cimiteriali;
- PFTE per la realizzazione di un nuovo ambulatorio medico in Piazza dei Caduti.

I suddetti incarichi sono finalizzati all'acquisizione degli elaborati progettuali necessari per la successiva definizione dei progetti esecutivi e per il successivo affidamento dei lavori, subordinatamente al reperimento delle necessarie risorse finanziarie.
L'Amministrazione intende pertanto procedere per fasi successive, provvedendo inizialmente alla progettazione degli interventi e, una volta individuate le necessarie coperture finanziarie, alla realizzazione delle opere.

Rispetto delle regole di finanza pubblica

Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

La programmazione di bilancio dell'Ente deve rispettare il pareggio tra le risorse (entrate) ed i relativi impieghi, avendo riguardo sia ai totali di bilancio sia ai singoli equilibri di parte corrente, di parte capitale e dei servizi conto terzi/partite di giro.

Le previsioni di bilancio dovranno altresì garantire la chiusura del primo esercizio con una giacenza di cassa almeno non negativa; a tal fine occorrerà prendere in considerazione i flussi monetari relativi sia ai residui attivi e passivi sia alle previsioni di competenza, da valutarsi in accordo con quanto disposto dal punto 9.4 del principio contabile applicato 4/1 così come modificato dal 20° decreto correttivo della contabilità armonizzata del 16.03.2026

Come previsto dall'art. 1, comma 785, della Legge di bilancio per il 2025 (L. 207/30.12.2024), *"A decorrere dall'anno 2025 […], l'equilibrio di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rispettato in presenza di un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio".*

Nel corso dell'esercizio l'Ente dovrà perciò monitorare il mantenimento degli equilibri con l'obiettivo di conseguire sia un risultato di competenza dell'esercizio non negativo sia un risultato dell'equilibrio di bilancio (rigo W2 del prospetto relativo alla verifica degli equilibri di bilancio) non negativo.

Il rispetto di quest'ultimo criterio è soggetto a verifica a livello di **comparto**: Il comma 792 stabilisce infatti che dal 2026, sulla base dei rendiconti registrati nella BDAP, *"è verificato il rispetto a livello di comparto degli enti territoriali dell'equilibrio"*. In caso di squilibrio di comparto gli enti inadempienti saranno tuttavia individuati a sanzionati.

La gestione finanziaria dei flussi di cassa dovrà essere indirizzata al mantenimento delle giacenze di cassa necessarie a soddisfare i pagamenti dell'Ente rispettando i tempi previsti dalla normativa vigente.

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica nel quinquennio precedente

La Legge di bilancio per il 2019, nell'abolire la normativa previgente, ha portato il vincolo di finanza pubblica a coincidere con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL.

A decorrere dall'esercizio 2019, pertanto, il bilancio è stato considerato "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo", desunto "dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto".

La sopracitata normativa, tuttora vigente, è stata integrata dall'art. 1 comma 785 della Legge di bilancio per il 2025 il quale prevede che, a decorrere da tale esercizio, l'equilibrio di bilancio è rispettato in presenza sia di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo sia un risultato dell'equilibrio di bilancio non negativo.

Avendo conseguito i risultati previsti dalla norma in ciascuno degli esercizi del quinquennio 2021-2025, in relazione a tale periodo l'Ente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica.

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica nella predisposizione delle previsioni di bilancio

Nelle more della definizione delle nuove regole della governance economica europea, che implicano la determinazione di nuove regole comuni di bilancio, nel corso del 2024 sono state inoltre emanate due disposizioni concernenti il concorso dei Comuni alla finanza pubblica.

La prima disposizione, di cui ai commi 850 e 853 art. 1 L. 178/2020 (poi sostituiti rispettivamente dai commi 2 e 4 dell'articolo 6-ter DL 132/2023), prevede un contributo annuo da parte dei Comuni di 100 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025. Tale disposizione non ha pertanto più riflessi sul bilancio di previsione 2027/2029.

La seconda disposizione, di cui ai commi 533-535 art. 1 L. 213/2023, prevede un contributo annuo di 200 milioni di euro per ciascuno degli esercizi dal 2024 al 2028 da parte dei Comuni delle regioni a statuto ordinario, della regione Sicilia e della regione Sardegna; il relativo riparto è stato disposto con DM 30.09.2024 e gli importi ivi indicati dovranno trovare spazio all'interno delle previsioni di bilancio 2027/2029, salvo i casi di esclusione previsti dalla normativa.

A tali disposizioni si somma quanto previsto dai commi 788-790 della L. 207/30.12.2024 che, per i Comuni delle regioni a statuto ordinario, della regione Sicilia e della regione Sardegna, prescrivono l'obbligo di iscrivere a bilancio, a titolo di ulteriore contributo alla finanza pubblica, un accantonamento di parte corrente non spendibile che potrà essere utilizzato l'anno successivo per il finanziamento di investimenti o - in caso di disavanzo – dovrà essere destinato al maggior ripiano.

Gli importi dell'accantonamento sono stati individuati con decreto interministeriale del 4 marzo 2025 e dovranno essere inclusi nelle previsioni di bilancio 2027/2029, salvo i casi di esclusione previsti dalla normativa.

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica in corso d'esercizio

In fase gestionale, il già citato monitoraggio degli equilibri finalizzato al raggiungimento di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo e di un risultato dell'equilibrio di bilancio (rigo W2 del prospetto relativo alla verifica degli equilibri di bilancio) non negativo, consentirà all'Ente di rispettare i vincoli di finanza pubblica.

7. Ulteriori strumenti di programmazione

Programma triennale degli acquisti di beni e servizi

Il D.lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice degli Appalti) prevede, all'articolo 37, che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottino il programma triennale degli acquisti di beni e servizi.

Al medesimo articolo 37, il D.Lgs. 36/2023 prevede inoltre che *"Il programma triennale di acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali indicano gli acquisti di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b)"*; tale soglia è attualmente fissata in euro 140.000,00.

Il D.Lgs. 36/2023 mette infine a disposizione, all'interno dell'allegato I.5, lo schema da utilizzare per la predisposizione del Programma.

Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 Legge 244/2007)

I commi da 594 a 599 dell'art 2 della finanziaria 2008 (Legge 24/12/2007, n. 244) introducono alcune misure tendenti al contenimento della spesa per il funzionamento delle strutture delle pubbliche amministrazioni, che debbono concretizzarsi essenzialmente nell'adozione di piani triennali finalizzati all'utilizzo di una serie di dotazioni strumentali.

In particolare, la legge individua tra le dotazioni strumentali oggetto del piano quelle informatiche, le autovetture di servizio, le apparecchiature di telefonia mobile e i beni immobili ad uso abitativo e di servizio.

Il decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124 ha da ultimo disposto, all'art. 57 comma 2, l'abrogazione dell'obbligo di adozione dei succitati piani triennali a decorrere dall'esercizio 2020.

Stante anche la ridotta disponibilità di dotazioni strumentali l'Amministrazione ritiene, pertanto, di non predisporre il succitato strumento di programmazione.

Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni dei beni patrimoniali

Il Piano risulta negativo in quanto per il triennio 2027/2029 non è prevista alcuna misura di alienazione o valorizzazione del patrimonio immobiliare.

Programma degli incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione

Il comma 2 dell'art. 46 del D.L. 25/06/2008 n. 112, nel modificare l'articolo 3, comma 55, della legge 244/2007, dispone che gli Enti locali possono affidare contratti di collaborazione autonoma indipendentemente dall'oggetto della prestazione solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge oppure sulla base di un programma preventivo approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; ne consegue che l'approvazione di tale programma costituisce presupposto indispensabile per l'affidamento degli incarichi stessi.

Ai sensi della sopracitata normativa, gli incarichi possono essere conferiti solo in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Per il triennio 2027/2029 non è previsto l'affidamento di alcun incarico di studio, ricerca, consulenza né alcun incarico di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione, salvo eventuali e allo stato non prevedibili necessità da parte dell'Ente.

Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 6 settembre 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 settembre 2011, n. 111

L'attuale formulazione del D.L. n. 98/2011 prevede, ai commi 4 e 5 dell'art. 16, la facoltà per le amministrazioni pubbliche di adottare, entro il 31 marzo di ogni anno, Piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, compresi gli appalti di servizi, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. I piani devono mettere a confronto la spesa sostenuta - a legislazione vigente - per ciascuna delle voci di spesa interessate ed i correlati obiettivi in termini organizzativi e finanziari; le eventuali economie di spesa scaturenti dall'attuazione dei Piani, se ulteriori rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente, possono essere parzialmente utilizzate per il finanziamento della contrattazione integrativa.

Per il triennio 2027/2029 l'Ente non intende predisporre ed approvare il piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa.

Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada

Non ricorre la fattispecie: nel bilancio di previsione 2027/2029 non sono previsti proventi da sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada.